



CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO
PER I PRATICANTI AVVOCATI

- IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Massa, in persona del suo Presidente Avv. Salvatore GIOÈ;
- il TRIBUNALE ORDINARIO di Massa, in persona del suo Presidente dott.ssa M. Cristina FAILLA;

premesse

- a) che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a) ed e) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- b) che il regolamento per la pratica (art. 1-3 del d.p.r. 101/1990) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);
- d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (d. lgs. 17



novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;

e) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21.11.2001, ha ritenuto *"consentita agli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità"*;

f) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

g) che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14.10.2004, ha infatti *"espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario"* ed ha riconosciuto che *"il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia"*;

h) che il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale ordinario di Massa hanno più volte dichiarato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;

i) che l'art. 37, commi IV e V del D.L. n. 98/11 convertito nella L. n. 111/2011 consente lo svolgimento del primo anno di pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato presso gli Uffici giudiziari che ne



facciano richiesta e che lo svolgimento di tale attività sostituisca un anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;

i) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio degli avvocati, nell'intento di migliorare sia la loro formazione che la funzionalità dell'amministrazione della giustizia.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati che abbiano conseguito un voto di laurea non inferiore a 96 punti, all'atto della iscrizione al registro dei praticanti, possono chiedere di espletare il tirocinio per il periodo di un anno, prestando la loro attività presso le sezioni civili ordinarie, penali e le sezioni lavoro del Tribunale ordinario di Massa.

In via di prima applicazione della convenzione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ammette ed il Tribunale di Massa utilizza per il predetto tirocinio i patrocinatori che siano in possesso dei requisiti e ne abbiano fatto domanda nei quattro mesi decorrenti dalla iscrizione nel registro dei patrocinatori legali.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante avvocato che intende svolgere un tirocinio di formazione



presso il tribunale di Massa deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali e gli studi compiuti.

Il Consiglio dell'Ordine decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente.

Il Consiglio dell'Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile.

ART. 3

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente del Tribunale, il quale deciderà sull'ammissione degli aspiranti.

I praticanti ammessi saranno affidati ad un magistrato dell'ufficio giudiziario, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di due tirocinanti per volta.

ART. 4

Per ciascun avvocato praticante presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario;

ART. 5

Ai praticanti ammessi allo svolgimento del tirocinio secondo le presenti



disposizioni si applica l'art. 15 T.U. Statuto impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10/1/57 n. 3. (*"L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento."*)

Ai tirocinanti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della Pubblica Amministrazione.

Il rapporto non costituisce a nessun titolo rapporto di pubblico impiego.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, con diligenza, correttezza e lealtà, le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, consistenti, in particolare, in:
 - ricerche giurisprudenziali;
 - preparazione e redazione di minute di provvedimenti giudiziari;
 - cura delle banche dati e dei supporti informatici;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, disposte dal Presidente del Tribunale;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo



svolgimento del tirocinio;

- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.

ART. 7

Il praticante sarà tenuto ad assistere al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense e, al termine del periodo di tirocinio, a presentare una relazione nel libretto di pratica forense per l'approvazione da parte del Consiglio.

ART. 8

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia. Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Massa, 10 gennaio 2012

f.to Avv. Salvatore GIOÈ, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Massa

f.to Dott. ssa M. Cristina FAILLA, Presidente del Tribunale Ordinario di Massa